

#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

#### DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino – Tel. 011.670.3340 Fax 011.670.3233 Codice Fiscale 80088230018 – Partita IVA 02099550010

Affissione all'Albo del Dipartimento 20 febbraio 2017 Scadenza termini: 22 marzo 2017

Decreto n. 9/2017 del 20 febbraio 2017 (Prot. n. 309 del 20/02/2017)

#### IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università di Torino:
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244" e in particolare l'art.
- **Visto** il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 "Attuazione Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti";
- **Visto** il D.M. 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- Visto il contingente definito dal D.I. n. 210 del 22 marzo 2013;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione adottata in data 8 febbraio 2017 con la quale viene richiesta l'attivazione della presente procedura selettiva;
- Valutato ogni opportuno elemento;

#### **DECRETA**

#### ART. 1 Finalità

1. In applicazione della normativa citata in premessa, è indetta la procedura di selezione, per titoli e colloquio di valutazione, di cui all'art. 2, comma 5 e Tabella 2 del D.M. 8 novembre 2011 finalizzata alla individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare presso questo Dipartimento nell'ambito del Corso di laurea Magistrale (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

2. Tale personale svolge compiti di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole accreditate del Piemonte in cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti, denominati docenti tutor.

## ART. 2 Procedure di selezione e numero dei posti

- 1. La procedura di selezione di cui al presente avviso è finalizzata all'individuazione di:
  - n. 10 Tutor Coordinatori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di semiesonero)

per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione primaria, sulla base della graduatoria che sarà predisposta.

# ART. 3 Requisiti e condizioni generali di ammissione

- 1. Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda presso scuole dell'infanzia e primaria statali, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1) almeno cinque anni di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
  - 2) Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:
- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (fino ad un massimo di punti 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente e/o docente accreditato ai sensi del D.M. 93 del 30 novembre 2012 nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino ad un massimo di 3 punti);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6):
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (fino ad un massimo di punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino ad un massimo di punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in scienze dell'educazione (fino ad un massimo di punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino ad un massimo di punti 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino ad un massimo di punti 6);
- I) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (fino ad un massimo di punti 6).
- 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante e-mail.
- Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

# ART. 4 Domanda e termine di presentazione

- 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di affissione del presente bando all' Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione via G.Ferrari, 9, Torino. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile
- 2. La domanda deve essere redatta su apposito modello allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, scaricabile al seguente indirizzo telematico: <a href="www.unito.it">www.unito.it</a> (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).
- La stessa deve essere scritta in modo chiaro, assolutamente leggibile e sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. La domanda deve essere, inoltre, corredata da copia del documento di identità.
- 3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando sono tenuti a presentare domanda esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: info.dfe@unito.it
- 4. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la/le procedura/e alla quale o alle quali intende concorrere. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- 5. Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questo Dipartimento oltre il termine di cui al comma 1.
- 6. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione indette con il presente Decreto vengono pubblicate sul sito: www.unito.it (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).
- 7. I candidati devono allegare alla domanda (Allegato A):
- a) copia di un documento di identità;
- b) Curriculum Vitae formato Europeo della propria attività scientifica e didattica (allegato B):
- c) elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione (allegato C). La Commissione si riserva di chiedere di produrre copia delle pubblicazioni indicate.

- 8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
- 9. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

### ART. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda

- 1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve formulare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:
- a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
- b) di aver maturato almeno cinque anni di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3, comma 1, punto 2.
- 2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.
- 3. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

### ART. 6 Prove d'esame e valutazione dei titoli

- 1. Le prove hanno luogo a Torino presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione- Via Gaudenzio Ferrari 9 10124 Torino.
- 2. Esse sono indirizzate a saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consistono:
- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.
- 3. Il punteggio massimo attribuibile complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:
- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.
- 4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio di valutazione.
- 5. Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibile, sono definiti dall'allegato A Tabella 2 del D.M. 8 novembre 2011 e riportati all'art. 3.
- 6. Il risultato della valutazione dei titoli è immediatamente reso noto agli interessati mediante affissione di apposito avviso all'Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e sul sito

www.unito.it (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).

- 7. Per la procedura di selezione, sono ammessi al colloquio di valutazione, in numero non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.
- 8. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione e la data di svolgimento del colloquio saranno affissi all'Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e pubblicati sul sito <a href="https://www.unito.it">www.unito.it</a> (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

- 9. Per essere ammessi a sostenere i colloqui di valutazione i candidati debbono essere muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- 10. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.
- 11. L'elenco dei candidati esaminati e risultati idonei è affisso all' Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione via G.Ferrari, 9 e pubblicato sul sito <a href="www.unito.it">www.unito.it</a> (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).

# ART. 7 Calendario del colloquio di valutazione

- 1. I candidati ammessi al colloquio secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 8, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d'esame sopra indicata.
- 2. L'assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.
- 3. Tutte le informazioni relative alle date ed agli orari ed alla sede in cui hanno luogo le prove orali sono pubblicate sul sito <u>www.unito.it</u> (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni).

# ART. 8 Commissione di valutazione Formazione ed approvazione delle graduatorie Utilizzazione delle graduatorie

- 1. La Commissione di valutazione, nominata con successivo provvedimento dalla competente autorità accademica, è così composta:
- dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, o da altro membro del Consiglio suo delegato, quale Presidente della Commissione;
- da 2 docenti universitari di I o II fascia designati dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;
- da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo appartenente al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, con funzioni di segretario.
- 2. Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la commissione forma, per la procedura di selezione di cui al presente bando, la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.
- 3. La graduatoria della procedura di selezione è approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione.

- 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno utilizzati per svolgere le attività di cui all'art. 1- punto 2 del presente bando secondo l'ordine della graduatoria finale in relazione ai posti disponibili e sulla base delle necessità del Corso di Laurea in rapporto al numero di studenti iscritti.
- 5. Le graduatorie sono pubblicate mediante affissione all' Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e pubblicate sul sito <a href="https://www.unito.it">www.unito.it</a> (alla voce lavorare in Unito, concorsi e selezioni). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
- 6. La graduatoria avrà validità quadriennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa, e vi si attinge per sostituzioni o surroghe.

#### ART. 9 Utilizzazione dei vincitori

- 1. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione trasmette il decreto di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per gli adempimenti di competenza dello stesso.
- 2. Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.
- 3. L'attribuzione delle utilizzazioni è stabilita da questa Università in correlazione al numero di studenti frequentanti il corso di laurea e per la sostituzione del personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
- 3. Le funzioni legate al tirocinio si svolgeranno nell'intero territorio regionale e presso le sedi di Torino e Savigliano.
- 4. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del Bilancio di questa Università.

#### ART. 10 Orario di servizio

1. L'orario di servizio da effettuare presso l'Università è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. dell'8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

#### ART. 11 Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

- 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva.
- 2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Lg.vo 20.6.2003, n. 196, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva.
- 3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici.

## ART. 12 Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche.

Torino, 20 febbraio 2017

IL DIRETTORE DEL DFE F.to Prof. Renato GRIMALDI